

**Ist. Fall.**

**Cron.**

**TRIBUNALE DI UDINE**  
**sezione civile**

**Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai signori magistrati:**

**Dott. Gianfranco PELLIZZONI**                      **Presidente rel.**

**Dott. Francesco VENIER**                              **Giudice**

**Dott. Mimma GRISAFI**                                **Giudice**

vista l'istanza presentata dalla società A srl per la dichiarazione di fallimento della società B srl;

letti gli atti;

sentito il giudice relatore;

viste le risultanze della prodotta documentazione fiscale e contabile e della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata;

rilevato che non sono sottoponibili a fallimento, ai sensi dell'art. 1 , secondo comma, 1. fall. gli imprenditori commerciali che dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

- a) di aver avuto, nei tre esercizi antecedenti il deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a euro trecentomila, così come definito dall'art. 2424 cod. civ. (vale a dire delle voci dell'attivo indicate nell'art. 2424 e rappresentate dalle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, al netto dei fondi rettificativi ed escluse le azioni proprie, dall'attivo circolante ( al netto delle rettifiche ed escluse le azioni proprie), oltre che dai beni acquistati in leasing);
- b) oppure per le società che presentino il bilancio in forma abbreviata secondo quanto previsto dall'art. 2435, con le relative rettifiche;

- c) o per le società di persone secondo i criteri indicati nell'art.2426 cod. civ.;
- d) o infine secondo i dati ricavabili dai registri dei beni ammortizzabili o del libro Iva o dal registro iva delle fatture emesse o dal registro dei corrispettivi o infine dalle dichiarazioni dei redditi modello unico;
- e) di aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei medesimi tre esercizi o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi (vale a dire comprensivi di imposte e spese, come definiti dall'art. 2425 cod. civ. nelle relative voci, con esclusione delle voci A 4, degli incrementi per immobilizzazioni da lavori interni e D 18 delle rivalutazioni) per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
- f) o per le società che presentino un bilancio in forma abbreviata ricavi determinati sulla base del valore lordo della produzione, proventi e oneri finanziari (anche straordinari) di segno positivo;
- g) di aver un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;

considerato che per essere esclusi dal fallimento gli imprenditori commerciali devono dimostrare la congiunta sussistenza di tutti e tre i rammentati parametri quantitativi nei periodi indicati dalla legge, rappresentati per quanto attiene ai primi due dagli ultimi tre esercizi antecedenti a quello in cui viene presentata l'istanza di fallimento;

rilevato tuttavia che il Tribunale mantiene il potere di verificare anche d'ufficio, la sussistenza dei predetti requisiti, sulla base delle prove e allegazioni del debitore o comunque delle risultanze agli atti della procedura, richiedendo eventuali informazioni urgenti, alle pubbliche amministrazioni in possesso dei relativi dati ( Ufficio del registro delle imprese per i bilanci, uffici finanziari per le dichiarazioni dei redditi, Inps e

Inail, ecc...), quanto alla Guardia di Finanza ai sensi dell'art. 1 e 15 l. fall. e comunque sulla base del più generale principio fissato dall'art. 738, terzo comma, cpc, certamente applicabile a tutti i procedimenti in camera di consiglio ( v. anche relazione illustrativa d. lgs. 9.01.06 , n. 5 ove si menziona esplicitamente la possibilità di ricorrere alle indagini della Guardia di finanza);

considerato che nel caso in esame i predetti parametri non risultano superati e che da tali risultanze il Tribunale non ha motivo di discostarsi, non essendo emerso, né essendo stato allegato nessun dato contrario, con la conseguenza che l'impresa non appare assoggettabile a fallimento;

P.Q.M.

visti gli artt. 1 15 e 22 legge fall.:

**respinge il ricorso.**

Udine, li 29.02.2008.

IL PRESIDENTE rel.

G. Pellizzoni

IL CANCELLIERE